



REGOLAMENTO

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene redatto ai sensi della lettera a), comma 4, dell'art. 4 del Decreto Delegato 28 marzo 2019 n. 53 e disciplina il funzionamento della Commissione nazionale ECM per le attività elencate nel medesimo articolo sopracitato.

Art. 2 - Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente, il quale la presiede, con avviso, anche per via telematica, notificato ai singoli componenti almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta.
2. In caso di necessità e urgenza si può procedere alla convocazione con avviso notificato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. La Commissione Nazionale ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.
4. La convocazione deve avvenire in forma scritta, anche tramite posta elettronica, e deve prevedere due convocazioni. Per la validità della prima convocazione sarà richiesta la presenza della maggioranza più uno dei componenti (almeno quattro), mentre la seconda sarà ritenuta valida indipendentemente dal numero dei presenti.
5. L'avviso di convocazione, oltre al giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà contenere l'elenco degli argomenti in discussione ed il verbale della riunione precedente da sottoporre ad approvazione.
6. All'atto della convocazione deve essere messa a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina dall'ordine del giorno.
7. La mancata convocazione di un solo componente rende nulla la seduta, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla seduta stessa.

Art. 3 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno della seduta, stabilito dal Presidente, è formulato in maniera chiara e puntuale secondo un ordine progressivo.
2. In caso di necessità, l'ordine del giorno già fissato può essere integrato con ulteriori punti e comunicato almeno 3 giorni prima della seduta.
3. L'esame degli argomenti segue l'ordine del giorno, quale risulta dall'atto di convocazione.
4. La Commissione, una volta aperta la seduta, può deliberare di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.
5. Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno, salvo nell'ipotesi in cui via sia il consenso unanime di tutti i componenti della Commissione.

Art. 4 –Attività di segreteria e modalità di verbalizzazione

1. Le attività di segreteria sono affidate all'Authority Sanitaria.
2. Il verbale delle riunioni viene redatto, nell'ambito delle sue funzioni di segreteria, dal personale dell'Authority Sanitaria, una volta approvato viene sottoscritto dal Presidente e dal Vice-Presidente.
3. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità il voto del Presidente prevale.
4. I componenti della Commissione devono, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Delegato 28 marzo 2019 n. 53 "Educazione Continua in Medicina", rendere apposita dichiarazione di assenza conflitto di interesse identificato nella condizione nella quale il giudizio riguardante l'aggiornamento professionale tende a essere indebitamente influenzato da un interesse secondario di tipo economico, personale e pubblicitario.

Art. 5. Obiettivi Educativi Nazionali

1. Gli obiettivi devono concretamente tradursi e trovare espressione nel Piano Formativo Annuale del provider ed articolarsi ed armonizzarsi nel piano formativo (Dossier formativo) del singolo professionista e/o di équipe. Gli **obiettivi formativi** sono riconducibili ad almeno una delle seguenti macroaree:
 - a) **obiettivi formativi tecnico-professionali**: finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza;
 - b) **obiettivi formativi di processo**: finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono dunque ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione;
 - c) **obiettivi formativi di sistema**: finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali.
2. Gli eventi formativi erogati dai Provider devono fare riferimento agli obiettivi educativi nazionali e devono essere indicati nei Piani annuali di Formazione di ogni provider pubblico e privato. Gli obiettivi formativi devono essere riconducibili alle attività sanitarie e socio sanitarie collegate al Piano sanitario e Socio-sanitario e delle specifiche mission delle strutture e possono specificare obiettivi prioritari finalizzati a garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza ai servizi erogati, in ragione delle peculiarità organizzative.

Art. 6. Aree di riferimento per l'individuazione degli obiettivi educativi nazionali

1. Gli ambiti degli obiettivi educativi nazionali comprendono:
 - a) l'individuazione ed il soddisfacimento dei bisogni formativi nel campo specifico delle proprie conoscenze e competenze tecnico professionali relative alle attività svolte;
 - b) le capacità di collaborazione e integrazione tra strutture, tra attività e tra professionisti;
 - c) l'efficace trasferimento nelle pratiche preventive e clinico assistenziali delle conoscenze e delle innovazioni tecnico scientifiche, organizzative e gestionali con le relative valutazioni di impatto;

- d) la cultura e la pratica della sistematica valutazione della qualità dei processi, degli esiti, della qualità percepita delle attività rese, attraverso programmi educazionali finalizzati ad un uso esperto delle tecniche di audit, di revisione tra pari, di seminari di autovalutazione dando così impulso al circuito del miglioramento continuo;
- e) la sistematica attività di diffusione dei principi, degli strumenti e delle procedure idonee ed efficaci al radicamento delle buone pratiche professionali, in particolare l'adesione, l'adattamento, l'applicazione e la valutazione di impatto di linee guida, raccomandazioni, protocolli diagnostico-terapeutici, percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali (PDTA);
- f) la cultura della sicurezza delle cure attraverso programmi di formazione per la prevenzione, la rilevazione e la gestione degli errori nei sistemi e nelle procedure tecnico- professionali;
- g) la cultura dei valori etici e civili del nostro sistema di tutela della salute, in particolare la centralità del cittadino-paziente nei servizi perseguendo gli obiettivi di una comunicazione efficace per una migliore gestione del consenso informato e delle plurime relazioni interprofessionali, di umanizzazione dei luoghi, dei processi e delle relazioni di cura, di utilizzo efficace, efficiente ed appropriato delle risorse, anche attraverso una sistematica attività di informazione e formazione sui codici deontologici professionali.

Art. 7 - Elenco degli obiettivi formativi

1. Il Provider deve utilizzare l'elenco che segue per identificare l'area specifica di riferimento per ogni evento formativo proposto. L'area deve essere esplicitata nella voce "Tipologia dell'offerta formativa".
 1. *applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice;*
 2. *linee guida, protocolli e procedure.*
 3. *documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura;*
 4. *appropriatezza prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia;*
 5. *principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie;*
 6. *la sicurezza del paziente, risk management;*
 7. *la comunicazione efficace interna, esterna, con paziente, la privacy ed il consenso informato;*
 8. *l'integrazione interprofessionale ed interistituzionale;*
 9. *l'integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera;*
 10. *l'epidemiologia, prevenzione e promozione della salute;*
 11. *Il management sanitario, innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali;*

12. *L'umanizzazione delle cure;*
 13. *La metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali di prevenzione;*
 14. *L'accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti, la cultura della qualità;*
 15. *La multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria;*
 16. *Etica, bioetica e deontologia;*
 17. *Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica, normativa in materia sanitaria;*
 18. *Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione e attività;*
 19. *Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarità;*
 20. *Tematiche speciali a carattere straordinario individuate dalla Commissione Nazionale;*
 21. *Trattamento del dolore acuto e cronico, cure palliative;*
 22. *Aspetti assistenziali e socio assistenziali dei Pazienti fragili (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) e con malattie croniche;*
 23. *Sicurezza alimentare e patologie correlate;*
 24. *Sanità veterinaria;*
 25. *Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza;*
 26. *Sicurezza ambientale e patologie correlate;*
 27. *Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate;*
 28. *Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto;*
 29. *Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment.*
2. Per coniugare gli obiettivi formativi nelle 3 diverse aree di competenze si propone a titolo orientativo il seguente raggruppamento:

A-COMPETENZE TECNICO SPECIALISTICHE

Rientrano in questa area le attività effettuate in accordo a linee guida stabilite dalle Società Scientifiche relative agli specifici ambiti professionali e in rapporto all'evoluzione tecnologica e scientifica.

Obiettivi formativi tecnico-professionali (tra parentesi è indicato il numero di riferimento agli obiettivi sopra elencati):

1. *epidemiologia - prevenzione e promozione della salute; (10)*
2. *argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica; (17)*
3. *contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione e attività(18)*
4. *medicines non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarità; (19)*
5. *trattamento del dolore acuto e cronico, cure palliative; (21)*
6. *aspetti assistenziali e socio-assistenziali di Pazienti fragili (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) e con malattie croniche; (22)*
7. *sicurezza alimentare; (23)*
8. *sicurezza ambientale; (26)*
9. *sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate; (27)*
10. *sanità veterinaria; (24)*
11. *farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza; (25)*
12. *implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto; (28)*
13. *innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment; (29)*
14. *tematiche speciali a carattere straordinario individuate dalla Commissione Nazionale.(20)*

B-COMPETENZE DI PROCESSO RELAZIONALI/COMUNICATIVE

Riguarda competenze relative alla capacità di relazione, comunicazione e rapporti con i pazienti, con gli altri soggetti dell'organizzazione (colleghi e direzioni), con soggetti esterni (istituzioni), con i cittadini e con gruppi di lavoro.

ATTIVITA' FORMATIVA:

Rientrano in questa area le attività formative relative al lavoro in equipe, ai processi di integrazione, e comunicazione interna ed esterna, alla comunicazione con i parenti, i pazienti etc.

Obiettivi formativi di processo (tra parentesi è indicato il numero di riferimento agli obiettivi sopra elencati):

1. *documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza ·profili di cura. (3);*
2. *appropriatezza prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia; (4)*

3. *integrazione interprofessionale e interistituzionale; (8)*
4. *integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera; (9)*
5. *management sanitario. innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali; (11)*
6. *umanizzazione delle cure; (12)*
7. *la comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato; (7)*
8. *metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali di prevenzione (13)*
9. *multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria.(15)*
10. *tematiche speciali a carattere straordinario individuate dalla Commissione Nazionale. (20)*

C- COMPETENZE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVO/GESTIONALE

Rientrano in quest'area le competenze relative alla modalità con cui le competenze tecnico professionali vengono applicate nel proprio contesto di lavoro, in questo ambito vanno ricomprese le competenze sanitarie, cliniche ed assistenziali relative al proprio profilo professionale ed al codice deontologico, alla conoscenza delle norme generali, e del contesto organizzativo nel quale si opera.

ATTIVITA' FORMATIVA:

Rientrano in questa area le attività formative relative alla declinazione del proprio agire professionale nei contesti operativi, relative alla gestione della sicurezza del paziente, all'appropriatezza, alla organizzazione e gestione dei contesti organizzativi e finalizzate alla qualità dei servizi e delle cure. Razionale allocazione delle risorse. Rientrano in questa area le attività formative relative al mantenimento/aggiornamento delle competenze cliniche e assistenziali di base del proprio "core" professionale, alla deontologia e all'etica professionale, alla conoscenza della legislazione e del contesto.

Obiettivi formativi di sistema (tra parentesi è indicato il numero di riferimento agli obiettivi sopra elencati):

1. *applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice; (1)*
2. *linee guida, protocolli e procedure; (2)*
3. *principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie; (5)*
4. *la sicurezza del paziente. risk management; (6)*
5. *epidemiologia, prevenzione e promozione della salute; (10)*
6. *etica, bioetica e deontologia; (16)*
7. *argomenti di carattere generale: informatica ed inglese scientifico; normativa in materia sanitaria; (17)*
8. *tematiche speciali a carattere straordinario individuate dalla Commissione Nazionale; (20)*

D-MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI DI RIFERIMENTO

La Commissione Nazionale, all'atto della presentazione del piano formativo da parte del Provider che contenga eventi compresi nelle Medicine non convenzionali, procederà alla valutazione dei singoli eventi di Medicine non convenzionali ai fini della loro congruità rispetto agli obiettivi formativi indicati.

La Fitoterapia, la Medicina Omeopatica, l'Omotossicologia, l'Agopuntura, la Medicina Ayurvedica e la Medicina Antroposofica sono riservate in via esclusiva, ai fini ECM, alle professioni di medico, odontoiatra, veterinario, farmacista nell'ambito delle rispettive competenze professionali.

Per tutto quello che riguarda attività formative comprese nelle Medicine non convenzionali, ma diverse da quelle sopra definite, ove comprese nel piano formativo del provider, dovranno essere comunicate per la valutazione alla Commissione Nazionale.

Art. 8 - Obbligo di educazione continua

1. L'obbligo formativo è triennale ed è, per il triennio 2020-2022, pari a 30 crediti formativi, suddivisi in 10 per ogni anno, fatti salvi esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni o recuperi.
2. Non possono essere maturati più di 10 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.
3. Per i crediti acquisiti nel 2019 in Italia e all'estero è possibile chiedere un riconoscimento alla Commissione Nazionale. Allo stesso modo può essere richiesto riconoscimento per crediti acquisiti anche in territorio sammarinese.

Art. 9 - Destinatari e decorrenza dell'obbligo formativo

1. Sono destinatari dell'obbligo ECM i professionisti che esercitano in Repubblica una professione sanitaria o socio-sanitaria.
2. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria.

Art. 10 - Mancato esercizio della professione

1. Il professionista sanitario che non abbia esercitato la professione per almeno un anno all'interno dello stesso triennio formativo può chiedere la riduzione di un terzo del suo obbligo formativo triennale; la riduzione sarà di due terzi se il periodo di mancato esercizio copre due anni (non sono previste frazioni di anno). L'obbligo formativo sarà azzerato al professionista che non ha esercitato per l'intero triennio. Nel caso in cui il mancato esercizio sia a cavallo di due differenti trienni formativi il professionista può scegliere in quale dei due trienni avvalersi della riduzione.
2. I crediti di recupero derivanti dal mancato esercizio della professione dovranno essere acquisiti entro 6 mesi dalla ripresa dell'esercizio dell'attività lavorativa in ambito sanitario e comunque non oltre la scadenza del triennio formativo in cui il professionista rientra.
3. Le dichiarazioni di mancato esercizio e di ripresa dell'attività vanno presentate dal professionista sanitario non oltre la scadenza del triennio formativo di riferimento, mediante autocertificazione ed inviata alla CN avendo cura di specificare il periodo nel quale l'attività sanitaria non è stata esercitata a qualsiasi titolo o quando l'attività è stata ripresa.

4. Il mancato esercizio dovuto alle fattispecie di impedimento oggettivo (esenzione/esonero) allo svolgimento delle attività formative individuate nel presente Regolamento sono regolate nell'articolo successivo.

Art. 11 – Esoneri

1. Nell'eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni deve rivolgersi alla CN.
2. L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Regolamento e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.
3. La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze in ambito sanitario dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso, pertanto, non saranno applicabili esoneri nel periodo di frequenza che va oltre la durata legale (fuori corso). L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale.
4. La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è prevista per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e attività in materie di carattere sanitario:
 - laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno;
 - corso di formazione specifica in medicina generale;
 - corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
 - corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia.
5. I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscono almeno 60 CFU/anno, danno diritto all'esonero dalla formazione ECM per l'anno di frequenza.
6. La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.
7. La misura dell'esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari in materie di carattere sanitario.
8. L'esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
9. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.
10. La CN valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo, applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

Art.12 – Esenzioni

1. L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Regolamento e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo triennale dovuta alle seguenti fattispecie di sospensione dell'attività professionale, dichiarata o autocertificata, con conseguente impedimento oggettivo dell'attività formativa:

- a) congedo maternità e paternità;
 - b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
 - c) congedo per adozione e affidamento preadottivo;
 - d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale;
 - e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
 - f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
 - g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;
 - h) assenza per malattia;
 - i) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale;
 - k) aspettativa per cariche pubbliche elettive;
 - l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali;
2. L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale.
 3. La CN valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente articolo.

Art.13 - Valutazione delle istanze di esonero ed esenzione

1. La CN è competente alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal presente Regolamento.

Art. 14 – Accredito provvisorio Provider italiani

1. Ai Provider italiani accreditati che fanno richiesta di rilascio dell'accreditamento provvisorio sammarinese è richiesto di dare evidenza dell'accreditamento ottenuto in Italia.
2. La Commissione dopo aver verificato la veridicità dell'accreditamento ottenuto in Italia dal Provider rilascia l'accreditamento provvisorio.

Art. 15- Attribuzione crediti pubblicazioni scientifiche

1. I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, secondo la tabella di seguito riportata:

TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	ATTRIBUZIONE CREDITI	
Citazioni su riviste citate nel Citation Index	- Primo o ultimo nome	3.0 crediti
	- Altro nome	1.0 credito
Pubblicazioni su riviste non citate su Citation Index ed atti di congressi nazionali o internazionali	- Primo o ultimo nome	1.0 crediti
	- Altro nome	0.5 credito
Capitoli di Libri e monografie	- Primo nome	2.0 crediti
	- Altro nome	1.0 credito

Approvato: 04/06/2019

Ultima modifica: 10/06/2021